



# Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

## **Comunicazione circa i nuovi adempimenti per i contratti di collaborazione occasionale**

*Milano, 23 dicembre 2021*

Il decreto legge fisco-lavoro n. 146/2021 ha introdotto alcune importanti novità in tema di lavoratori autonomi occasionali, al fine di monitorare e contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Il testo della legge di conversione del decreto citato prevede, per l'impiego di lavoratori autonomi occasionali, un'obbligatoria comunicazione preventiva: i committenti, che hanno intenzione di impiegare lavoratori autonomi occasionali, devono comunicare preventivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio l'avvio della prestazione, secondo le regole previste dall'art. 15, c. 3, decreto legislativo n. 81/2015 (e-mail, sms, fax, online, app, come per i lavoratori intermittenti).

L'omessa o ritardata comunicazione viene punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004.

Ricordiamo che il lavoratore autonomo occasionale è colui che "*si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente*" (art. 2222 c.c.). Si tratta, in buona sostanza, di un rapporto di lavoro autonomo, la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, dunque non nell'esercizio di un'attività professionalmente organizzata.